

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Associazione di Volontariato (ODV) denominato "Il Guado - Riscopriamo Valeggio ODV" che assume la forma giuridica di associazione **non riconosciuta** apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Palazzo Guarienti, Via A.Murari, 27 in Valeggio sul Mincio. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è definito secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono identificabili nelle lettere "f" "i" "k" di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e si configurano in:

- promuovere attività di ricerca, formazione e informazione, finalizzate al recupero, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, folkloristico e paesaggistico relativo all'area geografica del Comune di Valeggio sul Mincio e aree limitrofe;
- Collaborare con le istituzioni scolastiche ed altri enti di formazione per promuovere la cultura locale del territorio
- Organizzare attività didattico-scientifiche, manifestazioni, incontri, readings, concerti, tavole rotonde, convegni, seminari, dibattiti, mostre, rassegne, manifestazioni a premio ecc. sui temi legati al territorio

- Promuovere occasioni di incontro tra enti pubblici e privati al fine di valorizzare la diffusione della cultura locale o tradizionale.
- Costituire un Centro di documentazione e/o archivistico-museale a tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, folkloristico e paesaggistico relativo all'area geografica del Comune di Valeggio sul Mincio e aree limitrofe e promuoverne la conoscenza mediante visite guidate e attività didattiche.
- Promuovere lo sviluppo del turismo culturale e stimolare l'interesse del pubblico locale, nazionale e internazionale per il territorio, la storia, l'arte, la cultura, l'enogastronomia e le tradizioni locali.
- Promuovere, curare e/o sostenere direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di testi, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche eventualmente compiute.
- Organizzare iniziative di raccolta fondi, finalizzate esclusivamente alla realizzazione di attività legati agli scopi statutari
- Attivare percorsi partecipativi, con l'obiettivo di impegnare i diversi portatori d'interesse in progetti finalizzati a valorizzare la cultura del territorio, anche con la finalità di creare occasioni di collaborazioni con altri Enti o Associazioni

L'Associazione potrà esercitare in via secondaria e strumentale, attività diverse di cui all'art.5 ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto con particolare riferimento al territorio comunale di Valeggio sul Mincio e aree limitrofe

ART. 6 - (Ammissione)

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18mo anno d'età e/o organizzazioni di volontariato, oltre che ad altri Enti del Terzo settore, in misura non superiore al 49% del numero delle Organizzazioni di volontariato associate. Prerequisiti fondamentali per l'ammissione sono la condivisione delle finalità associative e dello spirito di solidarietà, e la volontà di impegnarsi concretamente per la loro realizzazione.

In caso di ammissione a soci di altre Organizzazioni di Volontariato o altri Enti del Terzo Settore, questi parteciperanno attraverso un loro rappresentante indicato all'Organo di Amministrazione, e la loro partecipazione in assemblea varrà nei termini di 1 voto, equiparandosi di fatto ad ogni persona fisica associata.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda degli interessati, subordinata al pagamento della prima quota associativa annuale. La deliberazione è comunicata agli interessati ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 2 categorie di soci:

ordinari: sono coloro, persone fisiche e giuridiche (Enti del Terzo settore) ivi compresi i soci Fondatori, che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro, persone fisiche e giuridiche (Enti del Terzo settore) che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie e comunque partecipano a pieno titolo all'attività dell'Associazione,

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

Il socio che entro trenta giorni dalla data di scadenza del versamento della quota associativa non ha provveduto al saldo, perde la qualifica di socio; per riacquistare la qualifica potrà tuttavia rifare regolare domanda di ammissione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Comitato scientifico

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, -mail spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure, all'occorrenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da un numero compreso fra 5 a 9 membri sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi. In via eccezionale il primo mandato dalla costituzione durerà 2 anni. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e specificatamente:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci;
- d) compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- e) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- f) formula modalità e tempistica per il versamento annuale delle quote da parte degli Associati;
- g) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- h) favorisce la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
- i) organizza l'esecuzione degli atti non espressamente demandati all'Assemblea;
- l) indica all'Assemblea i nominati dei componenti del Comitato Scientifico;
- m) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Segretario)

Eletto dall'Assemblea assieme all'Organo di amministrazione, dura in carica tre anni. Alla scadenza del mandato, fino alla successiva deliberazione assembleare, sono prorogati i poteri del Segretario in carica. E' membro di diritto dell'organo amministrativo.

Cura la gestione amministrativa dell'Associazione, di cui sottoscrive gli atti congiuntamente al Presidente; redige i verbali delle sedute dell'Organo amministrativo, trascrive quelli relativi alle assemblee degli associati, curando che questi siano sottoscritti dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea ed eventualmente dal Vice presidente. Cura le procedure di iscrizione e recesso, per mezzo di apposito registro Soci da lui custodito e l'emissione delle quote.

ART. 18 - (Tesoriere)

Eletto all'interno dell'Organo di Amministrazione ne condivide la durata. Il Tesoriere presiede alla gestione finanziaria e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell'Organo di Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dell'Organo di Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 19 - (Organo di controllo)

Sarà eventualmente nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. Qualora venga nominato sarà formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - (Organo di Revisione legale dei conti)

Sarà nominato esclusivamente nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 - (Comitato Scientifico)

Viene nominato un Comitato Scientifico, formato da personalità attive e con esperienza consolidata e documentata in ambito storico artistico tecnico e culturale locale.

Il suo compito è di essere un supporto competente alle decisioni assunte dall'Organo di amministrazione inerenti settori specifici e specialistici. I Componenti del Comitato partecipano di diritto ai Consigli direttivi e all'Assemblea.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dall'Assemblea, in numero non superiore a nove, su proposta dell'Organo di amministrazione e durano in carica esattamente la durata del mandato dell'organo di amministrazione stesso.

ART. 22 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore e, per quanto compatibile, al Codice civile.